



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

## Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 07/03/2019

Settore: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

### OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019 E VARIAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE.

**RICHIAMATO** l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue diverse componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa sui Servizi (TASI);

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della summenzionata legge, anche alla tassa sui rifiuti;

**VISTO** l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

**TENUTO CONTO** dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce che: *“il termine per ... approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**TENUTO CONTO** dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 *“...15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e'*



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

*sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997....”;*

**TENUTO CONTO** inoltre dell'art. 13 comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 “...13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente...”;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 che ha differito i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 al 28.02.2019, ulteriormente prorogato al 31.03.2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. n.28 del 02.02.2019;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera CC n. 25 del 28/03/2014 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO CHE** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 30/11/2017 è stato deciso di reinternalizzare la gestione della TARI a decorrere dal 01.01.2018;

**VERIFICATO** che a seguito della reinternalizzazione si sono rese necessarie alcune modifiche regolamentari, volte a meglio specificare alcuni procedimenti e prassi (in particolare quelle riguardanti gli artt. 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24 e 25 ed allegato A);



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**TENUTO CONTO** della Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 06/06/2017 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l’attuazione del “porta a porta” come servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati nel centro abitato di Sesto Fiorentino.” e l’ordinanza del Sindaco n. 819 del 28/12/2018 “Istituzione del servizio di raccolta con sistema "porta a porta" dei rifiuti urbani ed assimilati per utenze domestiche e non domestiche, ricadenti nell’area del lotto 1: sud ferrovia ovest”;

**DATO ATTO** che con l’istituzione di un diverso sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati si è reso necessario rivedere anche le riduzioni/agevolazioni concesse alle utenze domestiche e non domestiche eliminando quelle ormai obsolete e aggiornando le altre (in particolare l’art. 17 e l’allegato B);

**PRESO ATTO** dei principi contenuti nella L. n. 212 del 27.07.2000 (Statuto del Contribuente) e, segnatamente, dell’art. 2 in materia di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e dell’art. 10 in materia di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, in caso di errori dallo stesso commessi;

**ESAMINATO** l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

**RITENUTO OPPORTUNO** approvare il suddetto regolamento;

**RICORDATO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**TENUTO CONTO INOLTRE** del PEF 2019 inviato da ATO TOSCANA CENTRO in data 22/02/2019 ns. prot. 13478 (allegato 2 – estratto Comune di Sesto Fiorentino);

**VERIFICATO** che lo stesso non è confrontabile con quello degli anni precedenti, come indicato nella “Nota esplicativa di accompagnamento per la lettura del PEF espresso nelle voci del DPR 158/1999” (ns. prot.16335 del 06/03/2019 – allegato 3), poiché non rispetta i criteri stabiliti nel DPR 158/1999, in particolare per quanto riguarda il costo del personale imputato per intero in base ai costi di gestione, invece che in quota parte (come previsto dal punto 2.2 dell’allegato 1 al DPR 158/1999);

**VALUTATA** pertanto la necessità di procedere ad una imputazione conforme ai criteri di legge, riallocando il 70% del costo del personale dei Costi Operativi di Gestione nei Costi Generali di Gestione;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere all’approvazione della tariffa TARI 2019 (allegato 5), tenendo conto oltre che dei costi per la gestione del servizio comunicati da ATO Toscana Centro, anche dei costi sostenuti dal Comune per € 583.166,44;

**VISTO** che l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;



**VERIFICATO** che IFEL ha predisposto un Applicativo di simulazione, costruito utilizzando un formato simile all'esempio di cui all'Allegato 2 delle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 art. 1 L.147/13, a cura del Mef – Dipartimento delle Finanze, e che i costi standard risultanti ammonterebbero ad € 15.143.964 (allegato 4);

**VALUTATA**, inoltre, l'opportunità di procedere alla conferma della ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kd e Kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

**PRESO ATTO** delle tariffe puntuali distinte tra categorie domestiche e non domestiche

**PRESO ATTO** altresì delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato costituente parte integrante della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del \_\_\_\_\_;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare le variazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, di cui agli artt. 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24 e 25 ed allegati A) e B), evidenziate in grassetto, nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- 2) Di dare atto che le variazioni al regolamento approvato con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2019;
- 3) Di confermare, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del suddetto Regolamento, la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche (41%) e non domestiche (59%), mantenendo in ogni caso l'agevolazione per le domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22;
- 4) Di confermare i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze domestiche,

in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del suddetto Regolamento, confermando quelli già utilizzati per la TIA, prima e per la TARES poi, nella misura indicata nella tabella sottoindicata:

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA	KB
1	0,86	1
2	0,94	1,8
3	1,02	2,3
4	1,1	2,8
5	1,17	2,9
6 e oltre	1,23	3,4

- 5) Di confermare i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del suddetto Regolamento, confermando quelli già utilizzati per la TIA prima e per la TARES poi, nella misura indicata nella tabella sottoindicata:

CAT.	Sotto cat.	DESCRIZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	KC	KD
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	4,50
2		Cinematografi e teatri	0,46	4,25
3	1	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80
3	2	Parcheggi scoperti e coperti inseriti in attività di grande distribuzione	0,51	4,79
4		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45
5		Stabilimenti balneari	0,67	6,18
6		Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7		Alberghi con ristorante	1,59	14,67
8		Alberghi senza ristorante	1,19	10,98
9		Case di cura e riposo	1,30	13,00
10		Ospedali	1,70	15,67
11		Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55
12		Banche ed istituti di credito	0,86	7,89
13	1	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	11,26
13	2	Centro commerciale integrato, ingrosso non alimentare	0,92	8,45
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15		Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
16		Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63

17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,96	10,50
20		Attività industriali con capannoni di produzione	0,70	7,50
21	1	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,69	7,50
21	2	Attività artigianali di produzione beni specifici con vendita dirette (es. panifici)	0,85	7,60
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,07	50,00
23		Mense, birrerie, amburgherie	4,33	39,80
24	1	Bar, caffè, pasticceria	4,16	40,00
24	2	Gelateria con produzione e vendita	4,50	35,00
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,34	21,55
26		Plurilicenze alimentari e/o miste	2,10	21,50
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	1	Ipermercati di generi misti	1,50	13,54
28	2	Commercio ingrosso alimentari	1,52	13,55
28	3	Commercio ingrosso non alimentari	1,48	13,52
29		Banchi di mercato genere alimentari	3,48	32,00
30		Discoteche, night club	1,83	16,83

- 6) Di approvare la tabella di classificazione delle utenze non domestiche indicata al punto 5) a titolo di interpretazione e non esaustiva per tutte le casistiche che potrebbero presentarsi;
- 7) Di prendere atto che il PEF relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato da ATO TOSCANA CENTRO per il Comune di Sesto Fiorentino ammonta ad € 9.573.697,10, IVA inclusa, cui devono togliersi € 50.000,00 (allegato 2) ed aggiungersi i costi sostenuti dal Comune pari ad € 583.166,44, come di seguito specificati:
- € 191.558,24 Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso sostenuti dal Comune per la gestione interna della TARI nel 2018;
  - € 50.000,00 Diserbo finalizzato alla Raccolta dei Rifiuti;
  - € 48.624,00 VI quota (pari allo 0,5%) dell'accantonamento a fondo svalutazione crediti sulla TARES del 2013;
  - € 48.398,30 V quota (pari allo 0,5%) dell'accantonamento a fondo svalutazione crediti sulla TARI del 2014;
  - € 48.398,30 IV quota (pari allo 0,5%) dell'accantonamento a fondo svalutazione crediti sulla TARI del 2015;
  - € 46.647,33 III quota (pari allo 0,5%) dell'accantonamento a fondo svalutazione crediti sulla TARI del 2016;
  - € 43.899,43 II quota (pari allo 0,5%) dell'accantonamento a fondo svalutazione crediti sulla TARI del 2017;
  - € 47.450,73 I quota (pari allo 0,5%) dell'accantonamento a fondo svalutazione crediti





piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

sulla TARI del 2018;

- € 4.554,62 perdite su crediti effettive realizzate nel 2018 a seguito di insinuazioni in procedure concorsuali;

- 8) Di approvare, per quanto sopraindicato, in complessivi € 10.069.461,00 (IVA compresa) la tariffa di riferimento a regime per l'anno 2019, al netto del contributo del MIUR a copertura della TARI delle istituzioni scolastiche statali; cui deve aggiungersi il Tributo Provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA), riscosso dal Comune di Sesto Fiorentino e successivamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di Firenze;
- 9) Di dare atto che il costo totale è inferiore ai costi standard del Servizio rifiuti (co.653 L.147/2013) elaborati utilizzando l'applicativo predisposto da IFEL sulla base dell'esempio di cui all'Allegato 2 delle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 art. 1 L.147/13, a cura del Mef – Dipartimento delle Finanze (allegato 4);
- 10) Di approvare la tariffa totale allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato 5) di cui al precedente punto 8) e le tariffe puntuali distinte tra categorie domestiche e non domestiche (allegato 6);
- 11) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2019;
- 12) Di rinviare ad un successivo atto le opportune variazioni di bilancio;
- 13) Di demandare al competente Servizio Entrate l'incarico di inviare telematicamente copia conforme del regolamento adottato e della presente deliberazione al Ministero delle Finanze con inserimento nel Portale del Federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività;